



Città di Bollate

Città Metropolitana di Milano

SERVIZIO S.U.A.P. e Commercio

ORDINANZA N. 38 DEL 04/05/2020

OGGETTO : EMERGENZA “COVID 19” - ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO - RIAPERTURA DEI MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI E DEL MERCATO CONTADINO - REVOCA DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 11.03.2020

Il Sindaco

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2020 n. 19 avente per oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Richiamato il D.P.C.M. 10 aprile 2020 avente per oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera z) ove veniva disposta la chiusura dei mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Considerato che in data 11 marzo 2020 è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 24 con la quale - in attuazione sia delle sopra citate disposizioni nazionali vigenti sia quelle succedutesi nel corso della richiamata emergenza epidemiologica e, più in generale, di tutela della salute pubblica - veniva disposta la sospensione di tutti i mercati settimanali che si svolgono sul territorio comunale.

Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 11 aprile 2020 n. 528 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19” e, in particolare, l’articolo 1, par. 1.2, lettera G) con la quale veniva disposto il mantenimento, sul territorio regionale, della sospensione dei mercati scoperti (e delle fiere) sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare sino alla data del 3 maggio 2020.

Preso atto del contenuto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 24 aprile 2020 n. 532 recante “Modifiche ed integrazioni dell’ordinanza n. 528 del 11 aprile 2020 recante <Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19>” la quale, intervenendo a modifica del primo periodo della lettera G) del paragrafo 1.2. della citata O.P.G.R. 11 aprile 2020 n. 528 introduce la possibilità, per le Amministrazioni Comunali, di assumere determinazioni che consentano, sulla base di autonome valutazioni, la riapertura di uno o più mercati scoperti sul proprio territorio, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, da attuarsi a carico dei Comuni stessi e meglio esplicitate nel testo normativo della



Città di Bollate

Città Metropolitana di Milano

medesima O.P.G.R. e preso atto che le disposizioni dell'Ordinanza regionale 532/2020 sono efficaci sino al 3 maggio 2020, come peraltro già indicato nella precedente O.P.G.R. n. 528/2020 sopra citata.

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 30 aprile 2020 n. 537 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19" ed in particolare l'articolo 1, par. 1.2, lettera C) che indica misure specifiche da attuarsi per la riapertura dei mercati scoperti e le cui disposizioni sono valide dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020.

Vista altresì l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 3 maggio 2020 n. 539 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19" – che assorbe l'Ordinanza 537/2020 sopra citata - ed in particolare l'articolo 1, par. 1.6, lettera C) che specifica misure da attuarsi per la riapertura dei mercati scoperti, le cui disposizioni sono valide dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020.

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dalle nuove disposizioni introdotte, seppur in forma commisurata con la necessità di applicazione delle stesse, procedendo alla riapertura dei mercati settimanali scoperti ubicati nelle diverse frazioni del territorio comunale - limitatamente alla vendita di prodotti alimentari - nonché del "mercato contadino" (istituito con deliberazione di C.C. n. 56 del 15/12/2015 ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20.11.2007), quest'ultimo con decorrenza da sabato 16 maggio 2020.

Dato atto della volontà di attuare le disposizioni indicate alla lettera C) del par. 1.6 dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 3 maggio 2020 n. 539.

Dato atto della necessità di disciplinare - ferma restando la possibilità di partecipazione agli operatori che pongono in vendita esclusivamente tipologie merceologiche alimentari - le modalità di assegnazione dei posteggi ai c.d. "spuntisti".

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche (approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 30 gennaio 2017).

Sentite sullo specifico argomento le Associazioni di categoria degli operatori del commercio su area pubblica presenti all'incontro del 29 aprile 2020.

Visto l'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.

ORDINA

1. la riapertura dal 5 maggio 2020 dei mercati settimanali limitatamente alla vendita dei soli prodotti alimentari che si svolgono in Bollate centro in Piazza della Resistenza il martedì mattina, nella frazione di Ospiate in Via Milano/Verbania al mercoledì mattina, nella frazione di Cascina del Sole in Via Ospialetto al venerdì pomeriggio, nella frazione di Cassina Nuova in Piazza Natta al sabato mattina nonché il "mercato contadino" (istituito con deliberazione di C.C. n. 56 del 15/12/2015 ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20.11.2007) in porzione di Piazza Resistenza;
2. che i mercati settimanali di cui al punto 1. osservino i seguenti orari:



Città di Bollate

Città Metropolitana di Milano

| MERCATI | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| | martedì | mercoledì | venerdì | sabato | contadino (1° e 3° sabato mattina di ogni mese) |
| orario di vendita | dalle ore 8:00 alle 13:00 | dalle ore 8:00 alle 13:00 | dalle ore 14:00 alle 18:00 | dalle ore 8:00 alle 13:00 | Dalle ore 8:30 alle ore 13:00 |
| orario di accesso degli operatori | non prima delle ore 6:30 | non prima delle ore 6:30 | non prima delle ore 13:00 | non prima delle ore 6:30 | non prima delle ore 7:30 |
| orario di sgombero degli operatori | non oltre le ore 14:00 | non oltre le ore 14:00 | non oltre le ore 18:30 | non oltre le ore 14:00 | non oltre le ore 14:00 |

3. per gli operatori commerciali su area pubblica presenti nei suddetti mercati settimanali il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, par. 1.6, lettera C), punto 7. - obbligo di mascherina nonché di guanti - e punto 9. - presenza di non più di due operatori per ogni posteggio - dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 3 maggio 2020 n. 539 nonché ogni altra disposizione stabilita dalla presente Ordinanza Sindacale.

E' fatto altresì obbligo agli esercenti commerciali:

- l'utilizzo di guanti supplementari in caso di contatto promiscuo tra generi alimentari e scambio di denaro o, in alternativa, di operatore dedicato esclusivamente al servizio di cassa, fermo restando il rispetto del numero massimo dei due addetti per posteggio
- di mettere a disposizione della clientela idonee soluzioni idroalcoliche per le mani.

Gli operatori dovranno dotarsi, per quanto possibile, di dispositivi per effettuare pagamenti elettronici (carte di credito, bancomat), al fine di limitare l'uso del denaro contante;

4. in attuazione della previsione contenuta nell'articolo 1, par. 1.6, lettera C), punto 3. della O.P.G.R. 3 maggio 2020 n. 539, che la delimitazione dell'area di ogni mercato per la collocazione delle strutture di vendita (e eventuali automezzi dell'esercente) dovrà avvenire mediante l'utilizzo di strutture fisse già presenti in luogo (recinzioni e strutture di arredo urbano) integrate eventualmente da cavalletti, transenne, nastro segnaletico bicolore o ogni altra attrezzatura ritenuta valida.

Gli operatori commerciali dovranno contribuire a precludere la parte terminale dello spazio intercorrente tra due posteggi contigui;

5. tenuto conto di quanto indicato all'articolo 1, par. 1.6, lettera C), punto 8., della O.P.G.R. 3 maggio 2020 n. 539, che le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato vengano distanziate tra loro con un minimo di due metri e mezzo; i singoli banchi dovranno essere riposizionati come da planimetria "A" per il mercato di Bollate centro e da planimetria "B" per il mercato di Cassina Nuova. Nella ricollocazione dei banchi, restano invariati la numerazione dei singoli posteggi e la rispettiva metratura.

Nella scelta della modalità di ricollocazione è stato valutata la necessità dei singoli operatori di avere l'accesso ad un punto di erogazione dell'energia elettrica presente in luogo.

Per quanto concerne il "mercato contadino", la dimensione dello spazio delimitato nel senso della lunghezza sarà gestito dal Comitato Organizzatore a seconda del numero di aziende agricole partecipanti nella specifica edizione, fatto salvo eventuali disposizioni del "Covid-manager", nel rispetto delle disposizioni contenute nella O.P.G.R. 3 maggio 2020 n. 539 e nella presente Ordinanza;



Città di Bollate

Città Metropolitana di Milano

6. che la collocazione delle strutture a delimitazione dell'area ove sono posizionati i banchi di vendita preveda, per quanto possibile, aperture costituenti, da un lato "entrata" e dall'altro "uscita", ciò al fine di rendere il percorso della clientela tra i banchi, ancorchè fronteggianti l'un l'altro, il più lineare possibile;
7. che l'apertura classificata come "entrata" venga identificata con un cartello (formato almeno "A3") posto su transennatura posta a lato mentre il lato "uscita" venga identificato con un cartello di "divieto di accesso" "art. 116 – Figura 47 Reg.to Esecuzione C.d.S., rivolto verso l'esterno;
8. che le aperture identificate come "entrata" e "uscita" vengano costantemente presidiate da personale volontario preventivamente individuato tra Associazioni di volontariato e Protezione Civile, in numero non inferiore a due (ad esclusione dei mercati di Ospiate e di Cascina del Sole) e coordinato sia dal personale del Comando Polizia Locale eventualmente presente in luogo sia dal "Covid Manager" identificato al p.to 14 della presente ordinanza;
9. che all'interno di ciascuna area di mercato siano riservati i seguenti posteggi (aventi tutti sviluppo frontale di almeno 7,00 metri) ad operatori in assegnazione temporanea per la vendita di prodotti alimentari, e più precisamente almeno:
 - 2 posteggi in aggiunta al mercato di Bollate centro
 - 2 posteggi in aggiunta al mercato di Cassina Nuova
 - 1 posteggio in aggiunta al mercato di Ospiate
 - 1 posteggio in aggiunta al mercato di Cascina del Sole;
10. che l'assegnazione dei posteggi liberi dei mercati settimanali venga effettuata dal personale del Comando Polizia Locale all'orario di vendita stabilito al p.to 2. e con le modalità di cui all'articolo 38 del vigente Regolamento comunale; gli oneri dovuti (COSAP e TARI) dagli "spuntisti" saranno assolti successivamente con modalità diverse;
11. che la presenza di nuovi operatori richiedenti l'assegnazione temporanea di un posteggio sia accettata dal personale del Comando di Polizia Locale in servizio al mercato, anche in pendenza della domanda di cui all'articolo 38, comma 2, del vigente Regolamento comunale, salvo l'obbligo da parte dello stesso esercente di presentare regolare istanza al Comune entro due edizioni successive di mercato, assolvendo altresì agli oneri dovuti, pena il non inserimento nella corrispondente "lista di spunta" detenuta dall'Ufficio Commercio;
12. che l'accesso all'area di mercato agli utenti sia consentito ad un solo componente per nucleo familiare, così come previsto all'articolo 1, par. 1.6, lettera C), punto 4. della O.P.G.R. 539/2020, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani.
Ai fini igienico-sanitari, alla clientela presente al mercato è fatto divieto di toccare con le mani la merce esposta sui banchi, anche se munita di guanti;
13. che il numero massimo di persone contemporaneamente presenti nell'area delimitata di ogni singolo mercato non deve essere superiore a:
 - 130 per il mercato di Bollate centro
 - 4 per il mercato di Ospiate
 - 6 per il mercato di Cascina del Sole
 - 40 per il mercato di Cassina Nuova
 - 30 per il "mercato contadino".



Città di Bollate

Città Metropolitana di Milano

Nei soli mercati di Ospiate e di Cascina del Sole, viste le limitate dimensioni, solo in caso di indisponibilità di personale posto a regolazione degli accessi, l'entrata nell'area di mercato potrà avvenire anche "a chiamata" da parte dell'operatore commerciale, per un solo cliente alla volta.

Nei mercati di Bollate centro, Cassina Nuova e "mercato contadino" è vietato l'accesso del pubblico da punti differenti rispetto a quello identificato come "entrata";

14. che in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, par. 1.6, lettera C), punto 2. della O.P.G.R. n. 539/2020 venga individuata la figura di "Covid-Manager" nella persona del Commissario di Polizia Locale Paolo Ravelli con il compito di assicurare l'attuazione di quanto indicato nella citata O.P.G.R. n. 539/2020;
15. che è ammessa la vendita di prodotti alimentari svolta dagli operatori su area pubblica concessionari di posteggi "isolati", dislocati sul territorio, come meglio rappresentati nelle planimetrie "C" e "F", indicati nella "Scheda 5" allegata al vigente Regolamento comunale, senza nessuna prescrizione di ulteriore limitazione relativa allo spazio di vendita, ma con il solo obbligo di rispetto delle disposizioni contenute nei punti 7. e 9. dell'articolo 1, par. 1.6, lettera C) dell'Ordinanza regionale 3 maggio 2020 n. 539;
16. la sospensione del pagamento del contributo per l'utilizzo delle colonnine di erogazione di energia elettrica da parte degli operatori presenti ai mercati settimanali sino al 17 maggio 2020;
17. che la validità della presente Ordinanza sia estesa sino al 17 maggio 2020;

DISPONE

la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 24 del 11 marzo 2020.

AVVERTE

- ➔ che qualora durante lo svolgimento dei mercati si rilevino assembramenti di persone - giusto quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. 26 aprile 2020 - si disporrà la chiusura dell'iniziativa commerciale in corso;
- ➔ che l'inosservanza alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 2, punto 5. della O.P.G.R. 3 maggio 2020 n. 539; per le violazioni alle altre disposizioni trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i. e, per quanto applicabili, quelle previste dall'articolo 27 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i.;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo di Milano o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

DISPONE

- ✓ la massima divulgazione della presente Ordinanza, sia a favore della cittadinanza che nei confronti degli operatori commerciali, con particolare riferimento a quelli interessati dalla riapertura delle iniziative commerciali sopraindicate;



Città di Bollate

Città Metropolitana di Milano

- ✓ che la Polizia Locale nonché gli altri Organi competenti in materia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza del presente atto.

Bollate , li 04/05/2020

Il Sindaco
Francesco Vassallo / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente